

**CONCESSIONE DEI LOCALI, DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO
SITI IN VIA VEROLENGO N. 212A**

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in unico originale su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica, tra la: **CITTA' DI TORINO**, Piazza Palazzo di Città n°1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal Dottor Umberto MAGNONI, nato a Torino (TO) il 25 febbraio 1960, domiciliato per la carica in Torino presso la sede della Circoscrizione 5, Via Stradella n. 192, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Dirigente di Circoscrizione 5, tale nominato con provvedimento del Sindaco del 10 giugno 2022 protocollo numero 3067 tutt'ora in vigore, con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione della Giunta Comunale in data 8 ottobre 2019 (mecc. n. 2019-04123-004), in esecuzione della determinazione dirigenziale della Circoscrizione 5 e..... sede legale in....., codice fiscale in questo atto rappresentata da....., domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'associazione, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di legale rappresentante a ciò in forza dei poteri statutari, , e del verbale dell'Assemblea dei soci del

Premesso che

con deliberazione del Consiglio della Circoscrizione 5, n.....delè stata approvata la concessione pluriennale dei locali siti in via Verolengo n.212 e con determinazione dirigenziale della Circoscrizione 5, n. **DD** del.....è stato approvato lo schema del presente atto di concessione

tra le suddette parti Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Torino – Circoscrizione 5, di seguito anche Amministrazione Comunale, Città, concedente, concede a.....nel seguito dell'atto denominata anche "Concessionario", ai sensi e secondo le disposizioni del "Regolamento per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili" numero 397 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 aprile n. DEL 280/2021- mecc. 2020 02847/131, esecutiva dal 26 aprile 2021- in vigore dal 1 maggio 2021), l'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale sito in via Verolengo n. 212, censito al Catasto Terreni della Città e Catasto Urbano al Foglio 1121 particella 29 Cat B4 della superficie di circa mq 888,00 costituito da uffici, sala mostre al piano terra, dal teatro con i relativi camerini, dalle sale prove e dal cortile di pertinenza come da unita planimetria inserita al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. (Allegato 1).

L'immobile, oggetto del presente contratto è soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i, poiché riveste l'interesse di cui all'art.10, comma 1, e 12 del predetto D.Lgs, essendone stato dichiarato l'interesse culturale con **DCR N. 259 del 31/08/2023**.

Con provvedimento autorizzativo del.....n.....la commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte ha autorizzato la concessione in uso a.....

ART. 2 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi esclusivamente alla realizzazione di un progetto finalizzato.....come proposto in sede di istanza di assegnazione. Il progetto di utilizzo prevede lo svolgimento delle seguenti attività

Si precisa che i locali presentano vincolo di destinazione d'uso ad attività socio culturali di durata decennale come da deliberazione della Giunta Comunale Atto n 113 del 14 marzo 2023.

La subconcessione, la cessione del contratto o il mutamento della destinazione d'uso dei locali producono, ipso iure, la decadenza della concessione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Circoscrizione potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza della concessione.

In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Circoscrizione stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 3 CANONE

Il Concessionario verserà all'ufficio Cassa della Circoscrizione 5 un canone annuo di = (), fuori campo IVA, determinato altresì in applicazione dell'art. 19 del Regolamento comunale per l'acquisizione gestione e valorizzazione dei beni immobili n. 397, a fronte di un valore di mercato di euro 41.500,00. Il canone dovrà essere pagato in un'unica rata anticipata o a rate. Detto canone sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT.

L'aggiornamento di cui sopra sarà operato senza necessità di ulteriori comunicazioni al concessionario.

Il primo canone dovuto decorre dalla data di stipula del contratto e dovrà essere versato entro il primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente atto.

Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione o delle quote per gli oneri accessori, entro i termini stabiliti, produce, *ipso iure*, la decadenza dalla concessione e dà luogo alla automatica costituzione in mora del conduttore anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.

In caso di revoca della concessione l'Amministrazione Comunale conserverà per intero il canone già corrisposto.

Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il concessionario permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dell'immobile stesso, il concessionario stesso dovrà corrispondere un'indennità avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati.

ART. 4 DURATA

La concessione ha la durata di anni, con decorrenza, a tutti gli effetti

giuridici, dalla data di stipula del contratto. Alla scadenza non si rinnova automaticamente, pertanto il concessionario dovrà presentare domanda di rinnovo nelle forme di rito, entro il 180° giorno precedente la data di scadenza contrattuale. Ai sensi dell'art. 24 c.2 del regolamento 397 l'Amministrazione potrà procedere direttamente al rinnovo a seguito della valutazione positiva degli uffici competenti della Circoscrizione 5 e del Gruppo Interdivisionale.

Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 3 (tre). In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 7 senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente.

Il Concessionario si impegna, sin dalla firma del presente atto, e per tutta la durata della concessione, a ricollocare la propria attività presso altra idonea sede, su motivata richiesta dell'Amministrazione, senza pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo di sorta.

ART. 5 REVOCA

In caso di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al presente atto, la Città potrà dichiarare, previa diffida da parte del Responsabile del Procedimento e con adozione di deliberazione del Consiglio della Circoscrizione 5, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento del danno. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati, a titolo esemplificativo, motivi di revoca:

reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;

grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici;

gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza

gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;

reiterato mancato pagamento delle utenze;

il fallimento del Concessionario, qualora previsto.

Nei casi di cui sopra, la Città potrà risolvere la concessione ai sensi dell'art. 1453 codice civile, in base alla seguente procedura:

il Concedente sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile, ad invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta con lettera raccomandata, a sanare l'inadempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni;

il Concessionario sarà tenuto, entro il predetto termine di 30 (trenta) giorni, a porre rimedio all'inadempimento contestato ovvero a dimostrarne l'insussistenza. Trascorso inutilmente tale termine il Contratto sarà risolto di diritto.

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.

ART. 6 – RESTITUZIONE ANTICIPATA

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali.

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in buono stato di uso e manutenzione.

ART. 7 - CONSEGNA

I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noto al Concessionario per aver effettuato approfonditi

sopralluoghi, visionato i documenti dell'avviso che si intendono qui richiamati, ed aver eseguito idonea *due diligence*, previa presentazione della garanzia stabilita al successivo articolo 14 in una delle forme ivi previste.

Il Concessionario pertanto espressamente accetta i locali ed ogni loro pertinenza nello stato in cui si trovano, senza poter avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione e a vizi, difetti o vincoli palesi ed occulti.

La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.

Nei locali sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città iscritti al Registro n 33/3511. Detti beni saranno in uso al concessionario a cui spetterà l'onere della custodia e della conservazione dei medesimi con obbligo di riconsegna a scadenza del contratto in buono stato d'uso tenuto conto del logoramento che può derivare dal loro normale utilizzo. Il concessionario, nell'assumere la responsabilità della custodia e conservazione dei beni e nel provvedervi ai sensi della vigente legislazione, assume a proprio carico ogni responsabilità per danni sofferti da terzi o agli stessi riconducibili.

ART. 8 MANUTENZIONE

Allo stato attuale i locali si trovano in buono stato manutentivo e non richiedono l'esecuzione di opere di miglioria necessarie a rendere utilizzabile in bene in relazione all'uso convenuto. Qualora dovessero rendersi necessarie nel futuro, il concessionario vi dovrà provvedere a propria cura e spese, previa autorizzazione della Città. Tra gli interventi posti a carico del concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di prossima

emanazione in materia. Il concessionario si impegna a produrre inoltre la certificazione, redatta da un tecnico abilitato, che attesti che l'immobile presenta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai fini dell'agibilità per la tipologia di utilizzo cui viene destinato l'immobile, inclusa l'adozione di un programma di controllo e manutenzione o l'eventuale bonifica in caso di accertata presenza di amianto. La Città non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento in caso di mancato ottenimento delle suddette certificazioni. E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi e all'abolizione delle barriere architettoniche, ed all'espletamento delle pratiche catastali necessarie a seguito dei precitati interventi. E' fatto obbligo al Concessionario la tenuta e l'aggiornamento continuo del Registro dei Controlli Antincendio, in cui dovranno essere annotate tutte le ordinarie verifiche periodiche antincendio e le eventuali modifiche e/o integrazioni alle compartimentazioni ed agli impianti di sicurezza ai fini antincendio.

Gli interventi (ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria) dovranno ottenere il preventivo nulla osta dei competenti Servizi Tecnici della Città. Nessun onere dovrà gravare sulla Città ed in ogni caso, a lavori ultimati, copia di certificazioni e collaudi dovranno essere consegnati agli uffici competenti del Comune sia per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sia per l'esecuzione dei lavori; relativamente alle modifiche, innovazioni o trasformazioni dei locali ed degli impianti eseguite anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta comunque esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi

in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo permangono in capo al concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione dei locali stessi.

ART. 9 - RIPARAZIONI E RESTAURI

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi di cui all'art. 8, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere.

ART. 10 - VINCOLANTI PRESCRIZIONI

Il concessionario dovrà garantire alla Circostrizione l'utilizzo gratuito della sala polivalente per un numero non inferiore a 20 giornate l'anno, e l'utilizzo dei locali, attualmente destinati a sala mostre (siti nella manica ovest dell'immobile al piano terra), per 20 giornate, frazionabili a mezze giornate, con le seguenti modalità:

Teatro o Sala polivalente: il concessionario metterà gratuitamente a

disposizione, per fini istituzionali della Circoscrizione, gli spazi con il personale per il normale funzionamento (direttore di sala, tecnico etc) a seguito di richiesta della Circoscrizione che dovrà pervenire con un preavviso di almeno 20 giorni e compatibilmente con la programmazione stagionale che dovrà essere preventivamente comunicata alla Circoscrizione..

La Circoscrizione potrà richiedere gli spazi anche per concederli a terzi qualificati, per iniziative particolarmente rilevanti. In quest'ultimo caso il concessionario metterà a disposizione del beneficiario individuato dalla Circoscrizione, gratuitamente gli spazi e a pagamento (secondo le tariffe di mercato) il personale tecnico necessario per l'utilizzo delle attrezzature di sala.

In entrambi i casi si ritengono a carico della Circoscrizione o dell'utilizzatore da questo individuato, tutti gli oneri relativi ai diritti d'autore , diritti erariali ed ogni altro obbligo di legge relativo ai pubblici spettacoli

Sala mostre al piano terra: gli spazi potranno essere richiesti dalla Circoscrizione sia per un utilizzo diretto o per concederli a terzi qualificati con un preavviso di almeno 20 giorni. Il concessionario dovrà garantire l'apertura e chiusura degli spazi durante l'utilizzo.

Si precisa che l'immobile presenta vincolo di destinazione d'uso ad attività socio culturali di durata decennale come da deliberazione della Giunta comunale Atto n. 113 del 14 marzo 2023.

Con provvedimento autorizzativi del..... N..... la Commissione Regionale per il Patrimonio culturale del Piemonte ha autorizzato la concessione in uso a.....dell'immobile oggetto del presente atto, alle seguenti

vincolanti prescrizioni che il concessionario si impegna ad osservare, a pena della risoluzione , ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa):

CLAUSOLE

ART. 11-PROPRIETA'

Tutte le nuove opere eventualmente realizzate sui locali oggetto della presente concessione sono acquisite dal proprietario dell'immobile dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questo sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo al concessionario ai sensi dell'art. 936 del Codice civile.

ART. 12 SPESE E UTENZE

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento, raffrescamento e gas. nonché la conduzione e manutenzione dell'impianto termico di teleriscaldamento.

Considerando che le utenze sono ad uso esclusivo del Concessionario, lo stesso è tenuto entro 6 mesi ad intestarsi le forniture. Si ricorda che per il periodo tra la decorrenza della concessione e la data di voltura, gli importi anticipati dalla Città verranno recuperati.

Le utenze a servizio della struttura di Via Verolengo sono:

-Utenza elettrica intestata alla Città:

POD. IT020E00187369 (contatore con potenza impegnata di 50Kw a servizio della Palazzina e delle aule musicali);

POD. IT020E00729335 (contatore con potenza impegnata di 80Kw a servizio del Teatro);

-Utenza idrica intestata alla Città: n. presa PDP. 0010000484

-Utenza riscaldamento intestata alla Città (teleriscaldamento): Sottostazione TLR n. 291-545. Conduzione e Manutenzione impianto TLR Sede Tecnica caldaia CE-0742-A-ITC01

Sono inoltre a carico del Concessionario le spese telefoniche e la TARI ed eventualmente altre tasse/imposte o altri oneri economici dovuti.

ART. 13 - RESPONSABILITA'

Il concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la Città da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.

Il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

Il concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi degli artt. 2050 e 2051 del Codice Civile.

Il concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività sull'area, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi), manlevando la Città da eventi dannosi che possano derivare. Con la sottoscrizione del presente atto dichiara altresì, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero dichiara di non essere soggetto, ai sensi di legge, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.

ART. 14 ASSICURAZIONI

Il concessionario si impegna a sottoscrivere per la durata del presente contratto un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni comunque derivanti a terzi da sinistri conseguenti all'attività del concessionario. Fra i terzi devono intendersi i dipendenti del concessionario e ogni soggetto comunque immesso presso i locali.(RCT)

Si impegna inoltre a sottoscrivere un'adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da incendio e da ogni altro danneggiamento conseguente all'attività

del concessionario tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile (rischio locativo) con riferimento alle previsioni degli artt. 1588, 1589, 1590 c.c. (RCO)

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla compagnia assicuratrice liquidato direttamente alla Città. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

La copertura assicurativa dovrà perdurare per tutta la durata del contratto e comunque sussistere anche dopo la scadenza in caso di legittima permanenza del concessionario nei locali.

Il concessionario, prima della stipula del presente atto, ha consegnato alla Circoscrizione 5 copie delle polizze assicurative n. _____ le quali sono stata accettata poiché rispondente a quanto sopra richiesto.

Il concessionario con cadenza annuale si impegna a presentare prima della scadenza della predetta polizza idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei ratei assicurativi per gli ulteriori anni successivi. Il concessionario dichiara espressamente, con la firma del presente atto, di esonerare la Città da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto obbligo di stipulare, a suo carico, le predette idonee polizze assicurative.

ART. 15 GARANZIE

Ai sensi di legge (articolo 54 Regio Decreto numero 827/1924 del 23 maggio 1924 e dell'art. 31 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città

numero 386, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale del 18 febbraio 2019 meccanografico numero 2018-06449/005 il Concessionario, prima della stipula del presente atto, deve costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali, una cauzione definitiva.

Il conduttore ha prestato garanzia degli obblighi assunti con il presente atto e ha versato la cauzione di euro (diconsi.....)corrispondente a tre mensilità del canone concessorio, stabilito, ammontante ad euro.....(diconsi.....) prima della stipulazione del presente contratto a garanzia degli obblighi contrattuali, mediante deposito cauzionale improduttivo di interessi, come risulta dalla predetta quietanza n., rilasciata dalla Tesoreria Civica in data.

La Città resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l'importo della garanzia versata, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o inadempimenti del concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città.

La cauzione garantirà per il mancato ed inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario. Qualora la garanzia dovesse ridursi per effetto dell'incameramento o per effetto di qualsiasi altra causa la Città richiederà il reintegro della stessa per la somma di pari importo.

ART. 16 ACCERTAMENTI

I Funzionari dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nei locali dati in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

ART. 17 RELAZIONI ANNUALI

Alla scadenza di ciascuna annualità, il concessionario dovrà presentare alla Città di Torino idonea relazione sull'attività svolta e sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell'anno stesso, in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti.

La mancata presentazione della relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo, è causa di decadenza della concessione medesima.

ART. 18 RICONSEGNA

Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il concessionario dovrà restituire i locali in buono stato d'uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per la Città. All'atto della restituzione dei locali da parte del Concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Direzione Finanza - Servizio Ispettorato.

ART. 19 DOMICILIO E CARICHE SOCIALI

Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede legale

E' fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente alla Città di Torino i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza dell'Associazione, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

ART. 20 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia tra le parti, è competente il Foro di Torino.

ART. 21- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del “Regolamento UE 2016/679”, i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente concessione sono trattati esclusivamente in funzione e per fini della concessione medesima e sono conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione Comunale. Il conferimento dei dati previsti dalla presente concessione è obbligatorio ai fini della stipulazione della convenzione stessa. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui al “Regolamento UE 2016/679”.

Nell’espletamento del servizio gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela. Il concessionario si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell’espletamento del servizio.

ARTICOLO 22 - SPESE D’ATTO

Le spese connesse alla stipulazione del presente atto e quelle per gli oneri accessori sono ad esclusivo carico del Concessionario, in questo atto rappresentato dal legale rappresentante _____, che chiede la registrazione del presente atto con l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 2% ai sensi dell’art. 5 della tariffa, Parte I del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131, da applicarsi sull’importo complessivo di euro 16.058,12, determinato ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 2 e dell’art. 22, comma 1, D.P.R. n. 131/1986 e giusta la risposta all’interpello n. 901-111/2018 del 10 Aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, sull’indennità corrisposta per il pregresso rapporto di fatto nonché sui canoni concessori annuali.

L’imposta di registro pari ad euro.... è stata corrisposta con F24 in data ...

protocollo telematico n.

ARTICOLO 22 - VALIDAZIONE ED ARCHIVIAZIONE

Ai sensi dell'art.41 comma 4 del D.P.C.M. del 22/2/2013, ai fini della valutazione temporale del presente atto e della sua conservazione lo stesso sarà inviata tramite Doqui Acta all'Ufficio Documentale dell'Archivio Storico e tramite Pec alla controparte a cura della Circoscrizione 5.

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve, con firma digitale

Per LA CITTÀ DI TORINO

Il Dirigente Circoscrizione 5

Dott. Umberto MAGNONI

firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve, con firma digitale, come appresso,

Il Concessionario

firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Il concessionario dichiara di approvare specificatamente senza riserve con firma digitale le condizioni di cui all'articolo 2 (destinazione dell'immobile); articolo 3 (canone); articolo 4 (durata) 6 (restituzione anticipata); articolo 7 (consegna); articolo 8 (manutenzione); articolo 9 (riparazione e restauri); articolo 10 (vincolanti e prescrizioni) articolo 11 (utenze); articolo 12 (responsabilità); articolo 13 (assicurazioni), articolo 15 (accertamenti), articolo

16 (relazioni annuali), articolo 17(riconsegna) del presente Contratto

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve, con firma digitale

Il Concessionario